CAMERA DEI DEPUTATI N. 830-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **STORCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(COPPO)

alla Presidenza il 30 settembre 1972

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia integrativo della Convenzione stipulata fra i due Paesi in materia di sicurezza sociale il 25 maggio 1955, concluso a Stoccolma il 18 novembre 1971

Presentata alla Presidenza il 29 novembre 1972

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedimento sottoposto alla nostra approvazione riguarda alcune modifiche apportate alla Convenzione di sicurezza sociale stipulata fra l'Italia e la Svezia il 25 maggio del 1955 ed attualmente in vigore. Si tratta particolarmente di rendere possibile il godimento delle pensioni nazionali attribuite a nostri connazionali anche nel caso in cui essi lascino la Svezia per far ritorno in Italia.

Tale trasferibilità era già riconosciuta per la cosiddetta pensione supplementare a carattere contributivo, ma non invece per la pensione denominata nazionale, a base non contributiva, che veniva corrisposta al verificarsi dell'evento vecchiaia, invalidità o morte, ma alla condizione di risiedere nel territorio nazionale.

Ciò valeva sia per i cittadini svedesi che per i cittadini stranieri dato il principio della pa-

rità del trattamento. Senonché una successiva modifica della legislazione svedese concedeva il diritto al godimento della pensione nazionale anche ai cittadini svedesi residenti all'estero: da ciò la richiesta italiana di veder riconosciuto lo stesso diritto per i nostri connazionali che rientrino in Patria.

Le tratiative svolte a suo tempo hanno portato ad un accordo firmato a Stoccolma il 18 novembre 1971 in base al quale il cittadino italiano che abbia risiedulo in Svezia nei 5 anni precedenti il compimento del 62° anno di età ha diritto di ricevere la pensione anche se lascia il paese per recarsi all'estero.

Accanto a questa norma principale l'accordo ne comporta anche altre sempre di carattere previdenziale per quanto riguarda il rimborso dei versamenti effettuati nel caso di mancato raggiungimento del diritto e la possibilità del loro trasferimento nell'assicurazione italiana e ciò sia per l'assicurazione nazionale, sia per quella supplementare.

Si tratta perciò di norme che vanno incontro alle richieste dei nostri connazionali, anche se non costituiscono una revisione completa della Convenzione del 1955 che dati gli anni trascorsi e gli sviluppi assunti dalla legislazione svedese, si dimostra ormai necessaria. Ciò è stato del resto rilevato da parte delle due delegazioni nel corso delle trattative svolte, esprimendo l'avviso che non appena ratificato il presente accordo sarà possibile riprendere un più ampio esame dell'intera Convenzione così da adeguarla in tutti i suoi aspetti ai progressi realizzati in tale campo.

Anche per questa considerazione appare pertanto urgente l'approvazione del provvedimento sul quale anche la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

STORCHI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia integrativo della Convenzione stipulata fra i due Paesi in materia di sicurezza sociale il 25 maggio 1955, concluso a Stoccolma il 18 novembre 1971.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale dall'Accordo stesso.	*Identico.*